



COMUNE DI ESTE

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA E DELLA CITTADINANZA BENEMERITA

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.54 del 29/09/2016 e pubblicato all'Albo on-line del Comune in data 11/10/2016 – esecutivo ai sensi di legge

Regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria e della cittadinanza benemerita

INDICE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Cittadinanza Onoraria

Art. 3 Cittadinanza Benemerita

Art. 4 Modalità di concessione

Art. 5 Partecipazione a ricorrenze o cerimonie ufficiali

Art. 6 Albo

Art. 7 Perdita e revoca

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina la concessione della *Cittadinanza Onoraria* e della *Cittadinanza Benemerita* del Comune di Este.

Art. 2 – Cittadinanza Onoraria

Il Comune di Este adotta l'istituto della *Cittadinanza Onoraria* che costituisce un riconoscimento onorifico nei confronti di una persona fisica, cittadino italiano o straniero, non iscritto nell'anagrafe del Comune, o di una persona giuridica, Enti, Associazioni, Istituzioni o Società, non aventi sede nel Comune di Este, che si siano particolarmente distinte per impegno morale, civile, culturale, sportivo o religioso nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Este o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera.

Art. 3 – Cittadinanza Benemerita

Il Comune di Este conferisce la *Cittadinanza Benemerita* quale riconoscimento onorifico nei confronti dei cittadini, residenti in Este, o di Enti, Associazioni, Istituzioni o Società, che abbiano sede nel territorio comunale, i quali, con opere concrete nel campo delle scienze, lettere, arti, industria, lavoro, istruzione o sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale o filantropico, con particolare collaborazione alle attività e finalità della Pubblica Amministrazione, con atti di coraggio o di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato al Comune di Este promuovendone l'immagine ed il prestigio.

La *Cittadinanza Benemerita* può essere concessa anche alla memoria.

Art. 4 Modalità di concessione

La *Cittadinanza Onoraria* e la *Cittadinanza Benemerita* sono deliberate dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco, sentita la Giunta, ovvero di 8 consiglieri comunali. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei componenti del Consiglio.

La cittadinanza onoraria è conferita dal Sindaco, con cerimonia ufficiale. La concessione è certificata dal rilascio di un attestato riportante gli estremi del provvedimento di concessione, le generalità dell'insignito, le motivazioni del riconoscimento, la data del rilascio e le firma del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

Nei casi di concessione della cittadinanza in fase istruttoria il Comune accerta il consenso dell'interessato o acquisisce l'assenso di chi ne esercita la tutela legale o del rappresentante dell'Ente o dell'Istituzione.

Art. 5 – Partecipazione a ricorrenze o cerimonie ufficiali

Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari e benemeriti, che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.

Art. 6 - Albo

E' istituito l'*Albo dei Cittadini Onorari e Benemeriti del Comune di Este*, nel quale sono iscritti coloro a cui è stata conferita la *Cittadinanza Onoraria* o la *Cittadinanza Benemerita*.

L'iscrizione avviene in ordine cronologico di concessione e dovrà essere controfirmata per accettazione dal beneficiario.

L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici o comunque identificativi del Cittadino Onorario e del Cittadino Benemerito e gli estremi dei provvedimenti di concessione della cittadinanza e sarà curato dall'Ufficio del Segreteria.

Art. 7 – Perdita e revoca

Incorre nella perdita della cittadinanza onoraria e della cittadinanza benemerita l'insignito che se ne renda indegno.

Il provvedimento di revoca del riconoscimento onorifico è disposto con le medesime modalità di cui al primo e secondo comma dell'art. 4.